

**Bando per l'attuazione degli  
interventi a favore di  
persone con disabilità grave  
– Programma “Dopo di Noi”  
DGR n. XI/6218 del 04 aprile 2022**

## Sommario

Art. 1. Finalità .....	3
Art. 2. Risorse .....	3
Art. 3. Destinatari.....	3
Art. 4. Priorità di accesso .....	4
Art. 5. Interventi di sostegno del programma.....	5
Art. 6. Gli interventi gestionali.....	6
6.1. Interventi di accompagnamento all'autonomia _____	6
6.1.1 Voucher annuale "durante noi" _____	7
6.1.2 Voucher annuale accompagnamento all'autonomia _____	7
6.2 Interventi di supporto alla residenzialità _____	8
6.2.1 Le soluzioni residenziali _____	8
6.2.2. Voucher residenzialità con Ente gestore _____	10
6.2.3. Contributo residenzialità autogestita _____	11
6.2.4. Buono housing/cohousing _____	11
Art. 7. Interventi infrastrutturali .....	12
7.1. Sostegno al canone locazione e/o spese condominiali _____	12
7.1.1 Contributo mensile a sostegno del canone di locazione _____	12
7.1.2 Contributo annuale a sostegno delle spese condominiali _____	12
7.2. Interventi di ristrutturazione _____	12
Art. 8. Tempi e modalità di presentazione della domanda .....	13
Art. 9. La procedura di valutazione delle domande .....	13
9.1 Valutazione preliminare _____	13
9.2 Valutazione multidisciplinare _____	14
9.3 Progetto individuale _____	15
9.4 Ammissione ai sostegni _____	17
Art. 10. Controlli .....	17
Art. 11. Informativa sul trattamento dei dati personali .....	18
Art. 12. Informazioni .....	18

## Art. 1. Finalità

Con il presente bando l'Ambito territoriale di Seriate, assumendo le linee di intervento previste dalla delibera di Giunta Regionale XI/6218 del 04 aprile 2022<sup>1</sup> e in conformità con le proprie Linee operative locali<sup>2</sup>, intende fornire sostegni a favore delle persone con grave disabilità, volti a promuovere e realizzare la co-abitazione nelle forme di residenzialità di cui al Decreto Ministeriale 23/11/2016<sup>3</sup>, come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali.

## Art. 2. Risorse

Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 211.243,98, derivanti dal Fondo nazionale "Dopo di Noi" – finanziamento annualità 2021 (per € 146.260,00) e da un residuo dell'annualità annualità 2020 (per € 64.983,98), così ripartiti sulle differenti linee di intervento:

MACRO AREE	INTERVENTI	RISORSE RESIDUE 2020	RISORSE 2021	TOTALE
<i>INTERVENTI GESTIONALI (PARI AL 80%)</i>	Percorsi di accompagnamento all'autonomia	25.993,59€	58.504,00€	<b>84.497,59€</b>
	Percorsi di sostegno alla residenzialità	25.993,59€	58.504,00€	<b>84.497,59€</b>
<i>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (PARI AL 20%)</i>	Contributo canone locazione/ spese condominiali. Spese interventi adeguamento fruibilità ambiente domestico (domotica). Spese riadattamento alloggi e messa norma impianti. Telesorveglianza o teleassistenza.	12.996,80€	29.252,00€	<b>42.248,80€</b>
<b>TOTALE</b>		<b>64.983,98 €</b>	<b>146.260,00€</b>	<b>211.243,98</b>

Il presente riparto potrà subire variazioni al fine di garantire, ai sensi della DGR 6218/2022, la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112.

## Art. 3. Destinatari

I destinatari del programma sono le persone residenti negli undici Comuni dell'Ambito territoriale di Seriate<sup>4</sup> che presentano le seguenti caratteristiche:

✓ **Persone con disabilità grave:**

- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

<sup>1</sup> DGR n. XI/6218 del 04 aprile 2022 "Piano regionale Dopo Di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2021".

<sup>2</sup> Approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 22 febbraio 2023 - verbale 02/2023 agli atti dell'ufficio di Piano.

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016".

<sup>4</sup> Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de' Roveri.

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
  - di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.;
- ✓ **essere prive del sostegno familiare** in quanto:
- mancanti di entrambi i genitori;
  - i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
  - si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale,
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

I cittadini provenienti da paesi terzi possono accedere ai sostegni del programma se titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno<sup>5</sup>.

## Art. 4. Priorità di accesso

Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 23/11/2016, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza<sup>6</sup> di tali sostegni, valutata in base a:

- ✓ limitazioni dell'autonomia;
- ✓ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- ✓ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc.);
- ✓ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Inoltre, sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del richiamato decreto):

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e

<sup>5</sup> Come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);

4. persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

## Art. 5. Interventi di sostegno del programma


Gli interventi che saranno finanziati, come previsto dalla DGR 6218/2022, afferiscono a due macro-tipologie:

### ✓ GESTIONALE:

- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana;
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

### ✓ INFRASTRUTTURALE:

- per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali;
- spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la tele sorveglianza o teleassistenza.



Gli enti coinvolti nell'attuazione degli interventi previsti dal programma operativo "Dopo di noi" sono gli organismi del Terzo Settore con i seguenti requisiti:

- ✓ comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017;
- ✓ iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- ✓ assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- ✓ garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia<sup>7</sup>

## Art. 6. Gli interventi gestionali

### 6.1. Interventi di accompagnamento all'autonomia

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.

Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia, la persona con grave disabilità ed il suo contesto di vita a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia, ...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia, ...).

In tale ottica il percorso di accompagnamento all'autonomia si potrà considerare compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia": dal trovare accoglienza in una delle soluzioni residenziali qui previste, al conseguimento di traguardi formativi, socio-relazionali e occupazionali, fino a scegliere di vivere in maniera indipendente.

**Il percorso per l'autonomia ha una durata temporale di norma di 2 anni**, fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che possano giustificare una **prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto anno**.

**In caso di proroga oltre il primo biennio** è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti elementi:

- ✓ **nel terzo anno** è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del progetto personalizzato nell'arco dei dodici mesi della terza annualità:
  - a) individuazione della sede abitativa per l'avvio della coabitazione;
  - b) individuazione dei possibili/potenziali co-residenti;
  - c) costruzione del budget complessivo di coabitazione;
- ✓ **nel quarto anno** deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall'alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità.

#### Priorità di accesso

**Età:** Persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni.

<sup>7</sup> Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento

### 6.1.1 VOUCHER ANNUALE "DURANTE NOI"

Consiste in un **VOUCHER ANNUALE FINO AD EURO 600,00** propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine).

Queste attività devono essere finalizzate a condividere i requisiti necessari per l'avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia (euro 4.800,00).

### 6.1.2 VOUCHER ANNUALE ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

Consiste in un **VOUCHER ANNUALE FINO AD EURO 4.800,00** per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto tali percorsi attengono a:

- ✓ acquisire autodeterminazione, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale: avere cura di sé; vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; organizzare il proprio tempo; intessere relazioni sociali;
- ✓ acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e / o dal servizio residenziale: apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita; riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali;
- ✓ rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione: sviluppo/potenziamento delle competenze; manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili;
- ✓ interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale: nel contesto abitativo; nel contesto sociale di vita; nel contesto lavorativo.

Il voucher di accompagnamento all'autonomia è destinato a sostenere le persone con grave disabilità per sperimentare:

- **accoglienza in "alloggi palestra"** che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione (non all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali);
- **esperienze di soggiorni extrafamiliari** per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine;
- **esperienze di tirocinio socializzante** in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il voucher di accompagnamento all'autonomia è incrementabile con il voucher "Durante Noi"; i sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno previsto pari ad euro 5.400 annuali (euro 4.800 voucher di accompagnamento all'autonomia + euro 600 voucher Durante Noi).

**Compatibilità con altre misure ed interventi**

- Misura B1 e B2 FNA per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

**Incompatibilità con altre misure ed interventi**

- Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- Pro.Vi;
- Assegno per l'Autonomia (FNA Misure B1 e B2);
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma.

**6.2 Interventi di supporto alla residenzialità**

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Esse, pertanto, dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dai centri diurni e occupazionali diventando altresì promotori di progetti di emancipazione delle persone adulte con disabilità dai loro genitori/familiari ed attivatori di nuovi contesti di vita adulta di co-abitazione.

L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.

**6.2.1 LE SOLUZIONI RESIDENZIALI**

Le forme di residenzialità previste dal Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 all'art. 3, c. sono le seguenti:

**1. GRUPPI APPARTAMENTO:** residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:

- ✓ Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- ✓ Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni;

**2. COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI:** realtà in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

**4. COHOUSING/HOUSING:** nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevedono la presenza da 2 a 5 posti letto.

Tali soluzioni residenziali devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto (incluso eventualmente 1 posto letto di pronto intervento/sollievo);
- ✓ in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 posti letto (inclusi eventualmente 2 posti letto per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 posti letto;
- ✓ requisiti strutturali: sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione; sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi; sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna; è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambiente *assisted living* e di connettività sociale; gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero; gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di Comunità alloggio sociali per disabili (CA) e di Comunità sociosanitarie per disabili (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 posti letto è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- ✓ l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- ✓ la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- ✓ la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- ✓ nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di coabitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.

### Priorità di accesso

Condizione:

- già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:
  - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
  - in cluster d'età 45-64 anni.

Fragilità:

- Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5;

### 6.2.2. VOUCHER RESIDENZIALITÀ CON ENTE GESTORE

Consiste in un VOUCHER ANNUALE DELL'IMPORTO DI 6.000,00/8.400,00 EURO a favore di una persona con disabilità che vive presso un Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- ✓ **fino ad € 500 mensili (importo annuo euro 6.000,00)** per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
- ✓ **fino ad € 700 mensili (importo annuo euro 8.400,00)** per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

### Compatibilità con altre misure ed interventi

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

### Incompatibilità con altre misure ed interventi

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma.

### 6.2.3. CONTRIBUTO RESIDENZIALITÀ AUTOGESTITA

Consiste in un **CONTRIBUTO MENSILE FINO AD EURO 600,00 MENSILI** (importo annuo euro 7.200,00) erogato alle persone disabili gravi che vivono in Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei suddetti costi.

#### Compatibilità con altre misure ed interventi

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

#### Incompatibilità con altre misure ed interventi

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma.

### 6.2.4. BUONO HOUSING/COHOUSING

Consiste in un **BUONO MENSILE FINO AD EURO 700,00 MENSILI** (importo annuo euro 8.400,00) erogato alle persone disabili gravi che vivono in soluzioni di Housing /Cohousing. L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità.

Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei suddetti costi.

#### Compatibilità con altre misure ed interventi

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;

- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

#### Incompatibilità con altre misure ed interventi

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma..

## Art. 7. Interventi infrastrutturali

### 7.1. Sostegno al canone locazione e/o spese condominiali

È finalizzato a sostenere il canone di locazione e le spese condominiali di persone disabili gravi prive del sostegno familiare che vivono presso le forme di residenzialità previste dal Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). Si articola in:

#### 7.1.1 CONTRIBUTO MENSILE A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Consiste in un **CONTRIBUTO MENSILE FINO AD EURO 300,00 MENSILI** (importo annuo euro 3.600,00) per unità abitativa erogato alle persone disabili gravi che vivono in soluzioni di co-residenzialità per contribuire agli oneri della locazione, comunque in misura non superiore all'80% dei costi complessivi.

#### Compatibilità con altre misure ed interventi

- Contributo "Spese condominiali" del programma "Dopo di noi";
- Contributo "Ristrutturazione" del programma "Dopo di noi";
- Contributo "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del programma "Dopo di noi";
- Buono "Cohousing/Housing" del programma "Dopo di noi".

#### 7.1.2 CONTRIBUTO ANNUALE A SOSTEGNO DELLE SPESE CONDOMINIALI

Consiste in un **CONTRIBUTO ANNUALE FINO AD EURO 1.500,00 ANNUI** per unità abitativa erogato alle persone disabili gravi che vivono in soluzioni di co-residenzialità per contribuire agli oneri delle spese condominiali, comunque in misura non superiore all'80% dei costi complessivi.

#### Compatibilità con altre misure ed interventi

- Contributo "Canone di locazione" del programma "Dopo di noi";
- Contributo "Ristrutturazione" del programma "Dopo di noi";
- Contributo "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del programma "Dopo di noi";
- Buono "Cohousing/Housing" del programma "Dopo di noi".

### 7.2. Interventi di ristrutturazione

Il contributo per gli interventi di ristrutturazione è finalizzato a sostenere spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari (anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione), spese per

riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Può essere erogato un contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento.

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare.

In caso di scarsità di risorse riconosciuta la priorità alle nuove domande.

## Art. 8. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda di accesso ai sostegni "Dopo di noi" presso il servizio sociale del proprio Comune di residenza, previo appuntamento, da **martedì 7 marzo 2023 a martedì 7 novembre 2023**.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'Ambito territoriale di Seriate: [www.ambitodiserieate.it](http://www.ambitodiserieate.it).

1. Allegato 1. Istanza per l'accesso ai sostegni del Programma "Dopo di Noi";
2. Allegato 2. Informativa per il trattamento dei dati (per consenso privacy);
3. Fotocopia della carta di identità in corso di validità del dichiarante e/o del beneficiario;
4. Certificazione di grave disabilità del beneficiario ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

Per le richieste presentate da amministratore di sostegno, curatore o tutore, copia dell'atto legale di nomina.

Per i richiedenti cittadini di paesi terzi, copia del titolo di soggiorno.

## Art. 9. La procedura di valutazione delle domande

### 9.1 Valutazione preliminare

Una volta ricevuta l'istanza di accesso ai sostegni del programma "Dopo di noi", il servizio sociale del comune di residenza provvederà al perfezionamento della domanda con la

somministrazione delle scale di valutazione ADL<sup>8</sup> e IADL<sup>9</sup>, con la compilazione della scheda di valutazione sociale<sup>10</sup> e della scheda di progetto<sup>11</sup>.

La scheda di progetto a cura del servizio sociale deve essere integrata dalla proposta diretta di idee ed ipotesi progettuali già in corso di prefigurazione<sup>12</sup> da parte dei soggetti coinvolti o coinvolgibili nell'attuazione degli interventi di sostegno:

- ✓ Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
- ✓ Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati.

La documentazione da trasmettere all'ufficio di piano per la successiva fase della valutazione multidisciplinare è la seguente:

#### 1. Documentazione di accesso:

- Istanza per l'accesso ai sostegni del Programma "Dopo di Noi";
- Informativa per il trattamento dei dati (per consenso privacy);
- Fotocopia della carta di identità in corso di validità del dichiarante e/o del beneficiario;
- Certificazione di grave disabilità del beneficiario ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

#### 2. Documentazione di valutazione e progettuale:

- Scheda di valutazione sociale;
- Scale di valutazione ADL e IADL;
- Modulo "Idea progettuale" con i relativi allegati;
- Progetto individuale.

La documentazione dovrà essere trasmessa dal servizio sociale del comune di residenza tramite posta certificata all'Ufficio di Piano di Seriate ([ambitodiseriate@pec.it](mailto:ambitodiseriate@pec.it)) in tempo utile per le sessioni di valutazione multidisciplinare, entro le seguenti finestre temporali:

- 4 aprile 2023;
- 10 maggio 2023;
- 7 giugno 2023;
- 5 luglio 2023;
- 9 agosto 2023;
- 6 settembre 2023;
- 4 ottobre 2023;
- 8 novembre 2023;
- 5 dicembre 2023.

## 9.2 Valutazione multidisciplinare

L'Ufficio di Piano dell'Ambito di Seriate, espletato l'esame di ammissibilità delle singole istanze<sup>13</sup> provvederà alla convocazione dell'équipe multidisciplinare, che effettuerà la

<sup>8</sup> *Activities Daily Living* - Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana

<sup>9</sup> *Instrumental Activities of Daily Living* - Indice di dipendenza nelle attività strumentali della vita quotidiana

<sup>10</sup> Modulo "SCHEMA DI VALUTAZIONE SOCIALE"

<sup>11</sup> Modulo "PROGETTO INDIVIDUALE"

<sup>12</sup> Modulo "IDEA PROGETTUALE"

<sup>13</sup> In relazione ai criteri previsti dalla D.G.R. 6218/2022.

valutazione multidimensionale in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale e gli assistenti sociali dei Comuni.

L'équipe di valutazione multidimensionale avrà cura di:

- a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:
  - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
  - mobilità;
  - comunicazione ed altre attività cognitive;
  - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.
- c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di coprogettazione.

Sarà compito pertanto della valutazione multidimensionale:

- ✓ cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con grave disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza;
- ✓ individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone;
- ✓ identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali, assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale.

### 9.3 Progetto individuale

Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predisponde di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.

Nella costruzione del Progetto individuale occorrerà:

- ✓ evidenziare in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti previsti dalla Legge 112;
- ✓ elaborare un piano di sostegni definito in base agli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli

Ambiti territoriali/Comuni, con possibilità di coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nelle attività di sostegno personale già in essere;

- ✓ avere cura che tale percorso sia condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali;
- ✓ dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione.

Il progetto potrà articolarsi pertanto nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macrobisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

- ✓ Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali;
- ✓ Istruzione/Formazione;
- ✓ Occupazione;
- ✓ Mobilità;
- ✓ Casa;
- ✓ Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità);
- ✓ Altro.

Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:

- ✓ specificati/dettagliati i più importanti bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita e di presa in carico dell'interessato;
- ✓ individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona;
- ✓ identificati gli interventi da attivare;
- ✓ individuati il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento;
- ✓ specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc.) disponibili o da individuare;
- ✓ indicate le fonti di finanziamento;
- ✓ individuati i momenti di verifica.

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine.

All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un **case manager** specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie (support manager, clinical manager) ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia. Ai fini dell'assolvimento dei compiti assegnati dovrà essere riservata a tale funzione una quota di tempo dedicata (indicativamente identificata in almeno 60-70 ore annue per ciascun progetto) per seguire tutto l'iter procedurale necessario alla costruzione ed all'avvio del progetto individuale nonché il lavoro di monitoraggio e di valutazione degli interventi anche mediante visite e sopralluoghi nei diversi contesti di vita attivati.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

- ✓ dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- ✓ da un rappresentante dell'ASST;
- ✓ da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- ✓ dal responsabile del caso individuato (Case Manager);
- ✓ dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di norma di 2 anni, fatto salvo situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del PI che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e / o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.

I progetti che saranno ammessi all'accesso ai sostegni del programma "Dopo di Noi" dovranno essere oggetto di **valutazione in itinere** dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale e del Case Manager. I momenti di verifica organizzati con il case manager dovranno valutare se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorino la condizione di benessere della persona e risultino sostenibili in una logica di medio - lungo periodo.

#### 9.4 Ammissione ai sostegni

Effettuate in sede di valutazione multidisciplinare la validazione dei progetti individuali, la definizione delle priorità di accesso<sup>14</sup>, delle risorse e dell'appropriatezza dei sostegni, l'ufficio di piano redige la graduatoria delle domande ammissibile distinta per interventi gestionali e interventi infrastrutturali e per ogni tipologia di sostegno.

L'ufficio di piano provveder successivamente con provvedimento formale all'approvazione della graduatoria e al suo periodico aggiornamento, nonché alla pubblicazione e alla comunicazione dell'esito dell'istanza ai richiedenti.

## Art. 10. Controlli

Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. Il richiedente dovrà essere informato anche delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune effettua una segnalazione immediata all'Ufficio di Piano per la sospensione/revoca del beneficio e si attiva per l'eventuale recupero dei benefici concessi.

<sup>14</sup> Sulla base delle indicazioni regionali e delle norme previste dalla Legge 112/2016 e dal decreto interministeriale 26 novembre 2016.

## Art. 11. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16/UE ("GDPR"), in ordine al procedimento cui si riferisce questo procedimento, si informa che:

- ✓ le finalità cui sono destinati i dati personali raccolti e trattati sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di assegnazione dei sostegni di cui trattasi;
- ✓ il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante per concorrere alla assegnazione dei sostegni di cui alla DGR n. XI/3404 del 20 luglio 2020 di Regione Lombardia e declinati nel presente Avviso;
- ✓ l'eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall' assegnazione;
- ✓ i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
  - il personale interno dell'Ambito di Seriate addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
  - collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza ed assistenza all'ambito territoriale di Seriate in ordine al procedimento in parola, ivi inclusi gli assistenti sociali comunali;
  - gli operatori ATS della Provincia di Bergamo e Regione Lombardia;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione;

I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di Seriate.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: ingegnere Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail [privacy@barisellistudio.it](mailto:privacy@barisellistudio.it).

## Art. 12. Informazioni

La documentazione relativa al presente bando è disponibile sul sito [www.ambitodiseriate.it](http://www.ambitodiseriate.it) o presso il Comune di residenza. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza oppure all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: [ufficiodipiano@ambitodiseriate.it](mailto:ufficiodipiano@ambitodiseriate.it)).